



AXA Fondazione 1e

Regolamento d'investimento

del 1° gennaio 2026
AXA Fondazione 1e, Winterthur

Offerta

1 Strategie d'investimento

- 1.1** La Fondazione offre diverse strategie d'investimento con cui le persone assicurate possono investire il proprio avere di vecchiaia.
- 1.2** Le strategie d'investimento offerte sono riportate nell'Allegato 1.
- 1.3** La persona assicurata si assume l'intera responsabilità per l'evoluzione del valore del suo avere di vecchiaia in seguito alla scelta della strategia d'investimento. La Fondazione non garantisce né un'evoluzione positiva del valore dell'investimento dell'avere di vecchiaia o dei redditi, né il mantenimento del capitale. Inoltre non risponde delle perdite e dei mancati utili derivanti dall'investimento dell'avere di vecchiaia.

2 Definizione delle strategie d'investimento

Il consiglio di fondazione stabilisce i seguenti criteri per ogni strategia d'investimento:

- Classi d'investimento utilizzate
- Asset allocation strategica: valore target della ponderazione di una singola classe d'investimento nell'ambito della strategia d'investimento
- Margine di oscillazione: ponderazione minima e massima consentita di una singola classe d'investimento consentita nell'ambito della strategia d'investimento
- Benchmark: indice di mercato quale parametro di riferimento per il rendimento della rispettiva classe d'investimento

3 Configurazione dell'offerta

- 3.1** Nell'allestimento dell'offerta, il consiglio di fondazione tiene conto della diversa propensione al rischio delle persone assicurate e delle caratteristiche di rendimento e di rischio a lungo termine delle classi d'investimento.
- 3.2** La Fondazione offre almeno una strategia con investimenti a basso rischio ai sensi dell'art. 19a cpv. 1 LFLP in combinato disposto con l'art. 53a OPP 2.
- 3.3** Il consiglio di fondazione può adeguare o revocare le strategie d'investimento in essere nonché avviarne di nuove.

Scelta e cambiamento della strategia d'investimento

4 Scelta della strategia d'investimento

- 4.1** In base alla propria situazione personale, la persona assicurata sceglie una strategia d'investimento di cui all'Allegato 1.
- 4.2** La Fondazione informa le persone assicurate sulle varie strategie di investimento e i relativi rischi e costi. La persona assicurata deve confermare elettronicamente di aver ricevuto quest'informazione.

- 4.3** Se la persona assicurata non fornisce alla Fondazione una tale conferma o non esercita il proprio diritto di scelta, il suo avere di vecchiaia viene allocato secondo una strategia standard a basso rischio.
- 4.4** La Fondazione non fornisce alcuna consulenza d'investimento, né raccomandazioni in merito alla scelta o al cambiamento di strategia d'investimento.
- 4.5** Non è consentita la suddivisione dell'avere di vecchiaia su più strategie d'investimento.
- 4.6** Per l'investimento e il disinvestimento dell'avere di vecchiaia si applicano le disposizioni del regolamento di previdenza.

5 Cambiamento della strategia d'investimento

- 5.1** La persona assicurata può cambiare la strategia d'investimento prescelta in qualsiasi momento, fatta eccezione per il periodo dal 25 dicembre fino al primo giorno di negoziazione dell'anno successivo.
- 5.2** Il cambiamento della strategia d'investimento viene effettuato quanto prima, tuttavia al più tardi entro 10 giorni lavorativi. Durante la transizione, l'avere di vecchiaia non risulta investito per alcuni giorni.

6 Esclusione della responsabilità

- 6.1** La Fondazione non risponde se il portale online non è raggiungibile e di conseguenza non è possibile operare una scelta o un cambiamento di strategia d'investimento nonché una conferma ai sensi del punto 4.2.
- 6.2** La Fondazione non risponde né delle perdite né dei mancati utili verificatisi tra la scelta o il cambiamento della strategia d'investimento e l'investimento dell'avere di vecchiaia.

Direttive d'investimento

7 Obiettivi dell'investimento patrimoniale

La Fondazione gestisce il patrimonio in modo tale da garantire un rendimento conforme al mercato ai sensi dell'art. 51 OPP 2, un'adeguata ripartizione dei rischi ai sensi dell'art. 50 cpv. 3 OPP 2 e la copertura del fabbisogno di liquidità ai sensi dell'art. 52 OPP 2.

8 Attuazione della strategia d'investimento

- 8.1** L'allocazione è ammessa esclusivamente sotto forma di investimenti collettivi ai sensi dell'art. 56 OPP 2.
- 8.2** Nel complesso, i limiti di cui all'art. 54 OPP 2 (per singoli debitori), art. 54a OPP 2 (per singole partecipazioni a società) e art. 54b OPP 2 (per singoli immobili e la loro costituzione in pegno) devono essere osservati con riferimento all'intero patrimonio della fondazione. In caso di ingenti afflussi o deflussi di liquidità (ad es. in seguito a riscatti, prestazioni di libero passaggio, prelievi anticipati nell'ambito della promozione della proprietà

d'abitazioni o conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio) il limite di cui all'art. 54 OPP 2 (per singoli debitori) può essere superato per un periodo massimo di 30 giorni.

- 8.3** Per verificare i limiti di categoria le classi d'investimento regolamentari vengono assegnate alle categorie d'investimento indicate all'art. 55 OPP 2.
- 8.4** Gli investimenti con obblighi di versamenti suppletivi non sono ammessi ai sensi dell'art. 50 cpvv. 4 e 4^{bis} OPP 2.
- 8.5** Una leva è consentita esclusivamente nelle categorie d'investimento elencate all'art. 53 cpv. 5 OPP 2.
- 8.6** La moneta di riferimento è il franco svizzero.
- 8.7** Occorre attribuire grande importanza alla sostenibilità, a un modo di agire responsabile e a criteri ecologici, sociali e di governance.

9 Rebalancing e asset allocation tattica

- 9.1** Se il gestore patrimoniale constata una violazione di un margine di oscillazione effettua un ribilanciamento riducendo o aumentando singole classi d'investimento, in modo da rispettare il più possibile i margini di oscillazione.
- 9.2** Le caratteristiche della liquidità delle classi d'investimento (ad es. immobili) vanno tenute in debita considerazione.
- 9.3** All'interno dei margini di oscillazione e alla luce delle attuali tendenze ed eventi del mercato, il gestore patrimoniale può sovraperponderare o sottoperponderare una o più classi d'investimento (asset allocation tattica).

10 Ampliamento delle possibilità d'investimento

La Fondazione si avvale dell'ampliamento delle possibilità d'investimento ai sensi dell'art. 50 cpv. 4^{bis} OPP 2.

11 Investimenti alternativi e derivati

- 11.1** Sono consentiti investimenti alternativi ai sensi dell'art. 53 cpv. 1 lett. e OPP 2.
- 11.2** Gli strumenti derivati sono consentiti esclusivamente per coperture valutarie e nel quadro dell'art. 56a OPP 2.

12 Prestiti di titoli (securities lending) e operazioni pensionistiche

- 12.1** Il prestito di titoli non è consentito.
- 12.2** Per le operazioni pensionistiche la Fondazione può agire esclusivamente quale cessionaria.

13 Investimenti presso il datore di lavoro

- 13.1** Gli investimenti presso il datore di lavoro sono consentiti ai sensi dell'art. 57 OPP 2.
- 13.2** A condizione che le operazioni di pagamento siano effettuate tramite il datore di lavoro (pagamenti dei

contributi, incassi), sono ammessi averi a breve termine presso il datore di lavoro pari al massimo a 2 contributi mensili.

14 Principi contabili e di valutazione

- 14.1** Le basi di calcolo e di valutazione soddisfano le disposizioni degli artt. 47 (regolarità), 48 (valutazione) e 48a OPP 2 (spese di amministrazione) nonché Swiss GAAP RPC 26.
- 14.2** I titoli sono valutati al valore di mercato al giorno di chiusura del bilancio. L'iscrizione a bilancio degli altri investimenti e crediti è effettuata a valori nominali, eventualmente al netto delle rettifiche di valore necessarie dal punto di vista economico-aziendale.
- 14.3** Sono determinanti i corsi che vengono calcolati dall'ufficio di deposito centrale (global custodian) o dalla direzione del fondo.

15 Spese di amministrazione

La rappresentazione delle spese per l'amministrazione patrimoniale avviene secondo la direttiva della CAV PP W-02/2013 «Indicazione delle spese di amministrazione del patrimonio».

Organizzazione della gestione patrimoniale

16 Consiglio di fondazione

- Il consiglio di fondazione ha le seguenti mansioni in relazione alla gestione patrimoniale:
- Responsabilità generale per l'investimento patrimoniale
 - Determinazione, adeguamento e revoca delle strategie d'investimento
 - Responsabilità per l'attuazione delle strategie d'investimento
 - Verifica delle strategie d'investimento, a cadenza regolare o quando eventi straordinari lo richiedono
 - Fissazione delle direttive d'investimento
 - Conferimento dell'incarico a un gestore patrimoniale, alla direzione di un fondo e a un ufficio di deposito centrale (global custodian)
 - Verifica della gestione del patrimonio della Fondazione conforme al regolamento e al contratto
 - Monitoraggio del gestore patrimoniale mediante le informazioni a sua disposizione fornite dal gestore patrimoniale stesso, dall'ufficio di deposito centrale (global custodian) e dalla direzione del fondo
 - Verifica periodica della conformità al mercato del mandato di gestione patrimoniale
 - Verifica del rispetto delle disposizioni in materia di integrità e lealtà
 - Istituzione di un sistema di controllo interno formalizzato e adeguato alle dimensioni e alla complessità della Fondazione

17 Gerente

Il gerente assolve alle seguenti mansioni:

- Primo interlocutore per il gestore patrimoniale
- Verifica annuale del rispetto delle disposizioni in materia di integrità e lealtà da parte di tutte le persone e istituzioni incaricate della gestione patrimoniale e rendicontazione al consiglio di fondazione.

18 Gestore patrimoniale

18.1 Possono essere incaricati della gestione patrimoniale solo persone o istituti ai sensi dell'art. 48f OPP 2 che dispongono delle necessarie qualifiche e che garantiscono di adempiere le disposizioni in materia di integrità e lealtà nonché le regole di comportamento dell'Asset Management Association Switzerland o di un regolamento equivalente.

18.2 Il gestore patrimoniale assolve alle seguenti mansioni:

- Amministrazione conforme al regolamento e al contratto del patrimonio della Fondazione da investire
- Verifica almeno mensile del rispetto dei margini di oscillazione
- Informazione mensile (fact sheet) al consiglio di fondazione e alle persone assicurate in merito alla performance conseguita, all'osservanza della strategia d'investimento e ai costi, per ciascuna strategia d'investimento
- Rendicontazione periodica al consiglio di fondazione in merito all'andamento degli investimenti patrimoniali, al raffronto con i benchmark e all'osservanza delle disposizioni di legge e delle direttive d'investimento.
- Informazione immediata al consiglio di fondazione e alla direzione operativa in caso di eventi insoliti
- Garanzia della qualità dei servizi erogati dall'ufficio di deposito centrale (global custodian) e dalla direzione del fondo.

18.3 Con riserva del capoverso 1, il gestore patrimoniale può delegare a terzi l'amministrazione del patrimonio della Fondazione

19 Ufficio di deposito centrale (global custodian)

L'ufficio di deposito centrale (global custodian) assolve alle seguenti mansioni:

- Gestione dei conti e dei depositi a nome della Fondazione
- Custodia dei valori patrimoniali della Fondazione
- Disbrigo delle operazioni di pagamento e delle transazioni di titoli
- Rendicontazione all'attenzione della gestione patrimoniale circa l'evoluzione patrimoniale.

20 Amministratore (direzione del fondo)

L'amministratore (la direzione del fondo) assolve alle seguenti mansioni:

- Contabilità per i Managed Account
- Valutazione dei valori patrimoniali e calcolo del Net Asset Value (NAV) ai sensi della LICol e della OICol.

Governance

21 Integrità e lealtà

21.1 Le persone e le istituzioni incaricate della gestione patrimoniale della Fondazione devono disporre delle necessarie qualifiche e garantire di soddisfare in particolare i requisiti di cui all'art. 51b cpv. 1 LPP e di rispettare gli artt. 48 g-48 l OPP 2.

21.2 Tutte le persone e le istituzioni incaricate dell'amministrazione o dell'investimento del patrimonio della Fondazione devono impegnarsi al rispetto dei principi legali di integrità e lealtà nella gestione patrimoniale (art. 51b LPP, art. 53a LPP e artt. 48f-48 l OPP 2). Devono godere di una buona reputazione e poter garantire un esercizio impeccabile dell'attività professionale.

21.3 Sono soggette agli obblighi di diligenza fiduciari e, nell'ambito della loro attività, devono tutelare gli interessi delle persone assicurate della Fondazione. A tale scopo fanno in modo che non sorga alcun conflitto d'interesse a causa dei loro rapporti personali e professionali.

22 Prevenzione dei conflitti di interessi

22.1 Le persone incaricate della gestione patrimoniale sono tenute a comunicare annualmente al consiglio di fondazione i legami di interesse.

22.2 Le persone e le istituzioni incaricate della gestione operativa o della gestione patrimoniale sono tenute a fornire ogni anno al consiglio di fondazione una dichiarazione scritta in cui confermano di aver ceduto tutti i vantaggi patrimoniali in conformità all'art. 48k OPP 2.

22.3 Non sono considerati vantaggi patrimoniali da dichiarare o da consegnare:

- Retribuzioni e onorari il cui ammontare può essere chiaramente determinato in un accordo scritto
- Regali di circostanza di un valore massimo di CHF 750 per evento e di un massimo di CHF 1500 all'anno.

22.4 Non sono ammessi vantaggi patrimoniali sotto forma di denaro contante, buoni e remunerazioni nonché kick-back, retrocessioni e pagamenti analoghi.

23 Esercizio del diritto di voto spettante agli azionisti

La Fondazione attua la strategia d'investimento esclusivamente mediante investimenti patrimoniali collettivi e non può esercitare alcun diritto di voto associato alle azioni.

Contenzioso

24 Contenzioso

24.1 In caso di controversie derivanti dal presente regolamento d'investimento sono competenti esclusivamente i tribunali svizzeri.

24.2 Il foro viene stabilito in base all'articolo 73 LPP.

Disposizioni finali

25 Adeguamenti del regolamento d'investimento

Il presente regolamento e i successivi adeguamenti vengono emanati dal consiglio di fondazione.

26 Entrata in vigore

26.1 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2026.

26.2 Esso sostituisce il regolamento d'investimento del 1° gennaio 2023.

Allegato 1 Strategie d'investimento

N. 1 – a basso rischio

Classe d'investimento	AAS	Margini di oscillazione	Benchmark
Liquidità	100 %	70 % – 100 %	FTSE CHF 3M Euro Dep.
Valori nominali	0 %	0 % – 30 %	
Obbligazioni in CHF	0 %	0 % – 30 %	SBI AAA-BBB
Obbligazioni Global			Bloomberg Barclays Global Aggregate (TR) Value Hedged CHF
Obbligazioni mercati emergenti			Bloomberg Barclays EM USD Aggregate (TR) Value Hedged CHF
Obbligazioni High Yield			Bloomberg Barclays Global High Yield (TR) Value Hedged CHF
Azioni			
Azioni Svizzera			Swiss Performance Index
Azioni Global			MSCI World ex Switzerland (NETR) Hedged into CHF
Azioni mercati emergenti			MSCI Emerging Markets (NETR) unhedged
Immobili			SXI Real Estate Funds
Valuta estera senza copertura: 0 %			

N. 2 – AXA 1e 20

Classe d'investimento	AAS	Margini di oscillazione	Benchmark
Liquidità	2 %	0 % – 10 %	FTSE CHF 3M Euro Dep.
Valori nominali	68 %	48 % – 88 %	
Obbligazioni in CHF	20 %	15 % – 25 %	SBI AAA-BBB
Obbligazioni Global	38 %	33 % – 43 %	Bloomberg Barclays Global Aggregate (TR) Value Hedged CHF
Obbligazioni mercati emergenti	5 %	0 % – 10 %	Bloomberg Barclays EM USD Aggregate (TR) Value Hedged CHF
Obbligazioni High Yield	5 %	0 % – 10 %	Bloomberg Barclays Global High Yield (TR) Value Hedged CHF
Azioni	20 %	15 % – 36 %	
Azioni Svizzera	4 %	2 % – 8 %	Swiss Performance Index
Azioni Global	15 %	13 % – 23 %	MSCI World ex Switzerland (NETR) Hedged into CHF
Azioni mercati emergenti	1 %	0 % – 5 %	MSCI Emerging Markets (NETR) senza copertura
Immobili	10 %	0 % – 20 %	SXI Real Estate Funds
Valuta estera senza copertura: 1 %			

N. 3 – AXA 1e 35

Classe d'investimento	AAS	Margini di oscillazione	Benchmark
Liquidità	2 %	0 % – 10 %	FTSE CHF 3M Euro Dep.
Valori nominali	53 %	35 % – 73 %	
Obbligazioni in CHF	15 %	10 % – 20 %	SBI AAA-BBB
Obbligazioni Global	30 %	25 % – 35 %	Bloomberg Barclays Global Aggregate (TR) Value Hedged CHF
Obbligazioni mercati emergenti	4 %	0 % – 9 %	Bloomberg Barclays EM USD Aggregate (TR) Value Hedged CHF
Obbligazioni High Yield	4 %	0 % – 9 %	Bloomberg Barclays Global High Yield (TR) Value Hedged CHF
Azioni	35 %	24 % – 45 %	
Azioni Svizzera	7 %	4 % – 10 %	Swiss Performance Index
Azioni Global	26 %	20 % – 30 %	MSCI World ex Switzerland (NETR) Hedged into CHF
Azioni mercati emergenti	2 %	0 % – 5 %	MSCI Emerging Markets (NETR) senza copertura
Immobili	10 %	0 % – 20 %	SXI Real Estate Funds

Valuta estera senza copertura: 2 %

N. 4 – AXA 1e 50

Classe d'investimento	AAS	Margini di oscillazione	Benchmark
Liquidità	2 %	0 % – 10 %	FTSE CHF 3M Euro Dep.
Valori nominali	38 %	22 % – 58 %	
Obbligazioni in CHF	11 %	6 % – 16 %	SBI AAA-BBB
Obbligazioni Global	21 %	16 % – 26 %	Bloomberg Barclays Global Aggregate (TR) Value Hedged CHF
Obbligazioni mercati emergenti	3 %	0 % – 8 %	Bloomberg Barclays EM USD Aggregate (TR) Value Hedged CHF
Obbligazioni High Yield	3 %	0 % – 8 %	Bloomberg Barclays Global High Yield (TR) Value Hedged CHF
Azioni	50 %	37 % – 65 %	
Azioni Svizzera	10 %	5 % – 15 %	Swiss Performance Index
Azioni Global	37 %	32 % – 42 %	MSCI World ex Switzerland (NETR) Hedged into CHF
Azioni mercati emergenti	3 %	0 % – 8 %	MSCI Emerging Markets (NETR) senza copertura
Immobili	10 %	0 % – 20 %	SXI Real Estate Funds

Valuta estera senza copertura: 3 %

N. 5 – AXA 1e 75

Classe d'investimento	AAS	Margini di oscillazione	Benchmark
Liquidità	2 %	0 % – 10 %	FTSE CHF 3M Euro Dep.
Valori nominali	13 %	2 % – 33 %	
Obbligazioni in CHF	4 %	0 % – 9 %	SBI AAA-BBB
Obbligazioni Global	7 %	2 % – 12 %	Bloomberg Barclays Global Aggregate (TR) Value Hedged CHF
Obbligazioni mercati emergenti	1 %	0 % – 6 %	Bloomberg Barclays EM USD Aggregate (TR) Value Hedged CHF
Obbligazioni High Yield	1 %	0 % – 6 %	Bloomberg Barclays Global High Yield (TR) Value Hedged CHF
Azioni	75 %	60 % – 90 %	
Azioni Svizzera	15 %	10 % – 20 %	Swiss Performance Index
Azioni Global	55 %	50 % – 60 %	MSCI World ex Switzerland (NETR) Hedged into CHF
Azioni mercati emergenti	5 %	0 % – 10 %	MSCI Emerging Markets (NETR) senza copertura
Immobili	10 %	0 % – 20 %	SXI Real Estate Funds
Valuta estera senza copertura: 5 %			

Il presente allegato entra in vigore il 1° gennaio 2026.